

L'Agenzia delle entrate dà la mini proroga per il nuovo adempimento

Spese mediche rinviato

Dati su veterinari e parafarmacie al 9/2

DI CRISTINA BARTELLI

Per la trasmissione dei nuovi dati della tessera sanitaria, nel modello precompilato 2017, arriva un mini rinvio fino al 9 febbraio. Con il provvedimento di ieri, l'Agenzia delle entrate ha concesso uno spostamento in avanti del termine, in scadenza al 31 gennaio prossimo, per la trasmissione delle nuove informazioni al sistema informatico dell'Agenzia delle entrate. Proprio ieri sul punto le associazioni sindacali dei dottori commercialisti avevano chiesto, al contrario un rinvio più lungo fino al 28 febbraio.

In aggiunta ai dati trasmessi nel modello 2016 (anno di imposta 2015) per il campo dei dati sanitari debutteranno quest'anno le informazioni relative a otto nuove categorie: infermieri, radiologi, psicologi, ostetriche, parafarmacie, veterinari, strutture sanitarie autorizzate e ottici.

«Su queste nuove categorie», scrivono nella nota le associazioni dei professionisti, «l'impatto grava in modo diversificato, ma per ciascuna di esse sono comuni le difficoltà procedurali per ottenere le «credenziali» di accesso al sistema Tessera sanitaria».

Per i dottori commercialisti in molte regioni si è in ritardo con il rilascio delle credenziali di accesso e la loro verifiche da parte di diverse amministrazioni, con la conseguenza che «le difficoltà tecniche a effettuare i suddetti controlli porteranno al risultato che molti soggetti obbligati, il prossimo 31 gennaio, non saranno ancora in possesso delle credenziali per accedere al sistema».

L'Agenzia riconosce che «tenuto conto delle esigenze manifestate dai nuovi soggetti tenuti per il primo anno alla trasmissione dei dati e della necessità di assicurare l'invio di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, si è ritenuto d'intesa con il ministero dell'economia e delle finanze di poter prorogare di nove giorni la scadenza del 31 gennaio prevista per la trasmissione delle spese sanitarie riferite all'anno 2016 senza impattare sul calendario della campagna dichiarativa 2017».

Nel provvedimento l'Agenzia delle entrate stabilisce che conseguentemente a questo spostamento il periodo per il contribuente per fare opposizione del dato sanitario, per rispettare la privacy, dal 10 febbraio 2017 al 9 marzo 2017.

IL VICEMINISTRO DELL'ECONOMIA PARLA DELLA RIFORMA

Riparte il processo tributario

Si riapre il cantiere della riforma del processo tributario. A confermarlo è stato ieri il viceministro dell'economia, Luigi Casero, nel corso di una visita presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Casero ha evidenziato l'intenzione del governo di portare il tema in parlamento entro la fine della legislatura. Nell'aula del senato potrebbero così finire nei prossimi mesi il testo presentato da Giorgio Pagliari (Pd) e quello della senatrice Adele Gambaro (Misto), entrambi rubricati «codice del processo tributario».

Due proposte di legge depositate rispettivamente il 1° agosto 2013 e il 6 agosto 2014 e da allora rimaste sulla scrivania delle commissioni di palazzo Madama, ma che nelle ultime settimane hanno visto riaccendersi l'interesse, attraverso un ciclo di audizioni avviate nel mese di novembre 2016.

Il cammino dei provvedimenti, in assenza di una decisa accelerazione governativa, rischia comunque di essere piuttosto difficoltoso, sia alla luce del particolare momento politico sia del fatto che si tratta di una materia già oggetto di riforma poco più di un anno fa (dlgs n. 156/2015, emanato in attuazione

della delega fiscale).

Soddisfazione è stata espressa da Mario Cavallaro, presidente del Cpgt. «Verrebbe così aggiunto un altro importante tassello per il funzionamento della giustizia tributaria», spiega il numero uno dell'organo di autogoverno delle toghe del fisco, «da parte nostra ho ribadito al viceministro Casero la massima disponibilità a collaborare, auspicando tuttavia che nel provvedimento possano trovare spazio anche norme ordinamentali sulla giustizia tributaria e non solo sul processo in sé».

Secondo Ennio Attilio Sepe, presidente dell'Associazione magistrati tributari, «gli interventi più urgenti sono di natura ordinamentale, quali per esempio la previsione dell'indipendenza organizzativa delle commissioni tributarie dal Mef e la rimodulazione dei compensi dei giudici tributari, attualmente inaccettabili. Detto questo, non siamo contrari alla riforma del ddl Pagliari, sulla quale abbiamo già formulato le nostre osservazioni».

di Valerio Stroppa

© Riproduzione riservata

LO DICE LA CNA

Necessario il decreto sulla Tari

«La Tari è l'emblema di un paese a macchia di leopardo, che procede tra norme nazionali disattese da parte dei comuni e richieste illegittime a molte imprese, anche per migliaia di euro, da parte degli stessi comuni. Una situazione che potrebbe essere risolta con l'emanazione del decreto, atteso da molti anni, che determina i criteri per l'assimilazione dei rifiuti delle imprese a quelli delle famiglie. In assenza di tale decreto, i comuni hanno fatto un utilizzo improprio del principio di assimilazione, riportando quanto più possibile dentro la gestione pubblica i rifiuti speciali prodotti dalle imprese e, conseguentemente, applicando a questi la Tari». Lo dice la Cna al termine dell'incontro tenuto ieri al ministero dell'ambiente sul tributo sui rifiuti per le imprese.

Ctr Milano ignora le sezioni unite della Cassazione e lo chiede per tutti i tributi

Controlli a tavolino, obbligatorio il contraddittorio preventivo

DI GIUSEPPE D'AMICO

Controlli a tavolino: obbligatorio il contraddittorio preventivo. Il diritto del contribuente all'instaurazione di un contraddittorio preventivo con il Fisco, prima dell'emissione di un avviso di accertamento, è un principio immanente ed essenziale riconosciuto sia nel nostro ordinamento sia in quello comunitario. Il contribuente, quale possibile destinatario di un atto lesivo, deve essere messo nelle condizioni di poter fornire preventivamente chiarimenti e di esporre i motivi che giustificano il comportamento tenuto. Questa è la conclusione della Commissione tributaria regionale di Milano (sent. 2 del 3 gennaio 2017) che riconosce la generalità dell'obbligo del contraddittorio preventivo sia in presenza di contestazioni elusive sia di controlli a tavolino.

La sentenza n. 2 del 3 gennaio 2017. L'art. 12 dello Statuto del contribuente statuisce che: «Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono

valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza». La norma, non prevedendo alcuna sanzione espressa in caso di inosservanza del termine di 60 giorni, ha generato posizioni giurisprudenziali contrastanti in parte risolte con l'intervento a sezioni unite della Cassazione (sent. 18184 del 29 luglio 2013) che ha previsto l'illegittimità degli atti impositivi per il mancato rispetto del citato termine. Nel nostro caso, dopo aver richiesto e acquisito documentazione contabile con un questionario, l'ufficio ha notificato un avviso di accertamento, senza garantire alcun termine per fornire chiarimenti o produrre documentazione di supporto.

Sul punto, la Ctr di Milano statuisce che: «... Il principio del contraddittorio è posto a garanzia e tutela del contribuente ed è da ritenersi elemento essenziale e imprescindibile ai fini della regolarità della condotta dell'amministrazione... Nel caso di specie è accaduto che, una volta ricevuta la documentazione a opera del contribuente, l'ufficio ha provveduto a emettere l'avviso di accertamento senza averlo preventivamente notiziato a

seguito dell'adozione di apposito Pvc... il contribuente non è stato messo nelle condizioni di interloquire con l'amministrazione finanziaria procedente ed esporre prima della definitiva adozione dell'atto finale le ragioni del proprio operato che avrebbero potuto indurre l'ufficio a non emettere l'avviso in esame... Il principio del necessario contraddittorio endoprocedimentale rileva infatti non soltanto nel caso di contestazione di fattispecie elusive a carico dei contribuenti, ma anche nel caso dei cosiddetti accertamenti a tavolino: su tale ultimo punto la Commissione non condivide le conclusioni cui è giunta la Suprema corte di cassazione con la sentenza n. 24823 del 2015 che ha limitato l'operatività del suddetto principio unicamente ai tributi armonizzati escludendone la portata con riguardo agli accertamenti a tavolino come quello che ha interessato l'odierno contribuente appellato». La Ctr contesta la posizione assunta dalla Cassazione a sezioni unite con la sent. n. 24823 del 2015 che afferma che il contraddittorio preventivo è un principio di derivazione comunitaria applicabile solo ai tributi «armonizzati» (quali l'Iva) e non a quelli «non armonizzati» (quali le imposte dirette), salvo che

non sia espressamente previsto per legge. Per la Ctr, in presenza di «accertamenti a tavolino», l'ufficio è tenuto a emettere un atto di chiusura delle attività di controllo per consentire al contribuente di fornire adeguate «... elementi che avrebbero sicuramente indotto l'Ufficio a valutare diversamente la posizione del contribuente e a adottare un atto di diverso contenuto a quest'ultimo più favorevole».

Valutazioni operative.

La Ctr di Milano si allinea al contenuto di alcune recenti decisioni (Ctr di Milano sent. n. 4403/15 e n. 5383/15) che hanno riconosciuto la generale applicabilità del contraddittorio preventivo in caso di contestazioni di abuso di diritto e di controlli a tavolino. Su questo tema, fino al pronunciamento della Consulta richiesto dalla Ctr di Firenze (ordinanza 736 del 2015), continueranno pertanto a persistere due differenti trattamenti legati alla natura del tributo (armonizzato e non) e al luogo di esecuzione del controllo (la sede del contribuente o a tavolino, presso l'ufficio).



Il testo sul sito
www.italiaoggi.it/
documenti